

RESPONSABILITÀ DA IA

Proposta COM(2022) 496 del 28 settembre 2022 per una **Direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale** (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale)

cepAnalisi N. 1/2024

VERSIONE BREVE [[alla versione estesa in lingua inglese](#)]


Contesto | Obiettivi | Destinatari

Contesto: Quando le persone intendono sostenere in tribunale di essere state danneggiate dall'intelligenza artificiale (IA), si trovano a dover affrontare particolari difficoltà per fornirne le prove.

Obiettivi : La Commissione intende risolvere questo problema attraverso standard minimi comuni e rafforzare così la fiducia della società nell'IA. Vuole inoltre facilitare, in tal modo, l'introduzione dell'IA stessa.

Destinatari: Fornitori di sistemi basati sull'IA, utenti di sistemi funzionanti con l'IA, persone potenzialmente danneggiate dai sistemi di IA

Parere sintetico



Pro


- ▶ La direttiva si limita ad armonizzare specifici aspetti del diritto relativi la responsabilità civile e non vieta agli Stati membri di emanare norme di portata più ampia.
- ▶ L'obbligo di divulgare degli elementi di prova su richiesta di un potenziale citante può aiutare ad evitare anche cause legali senza prospettive sufficientemente solide.
- ▶ La direttiva garantisce una terminologia standardizzata con la nuova proposta di "legge" UE sull'IA, il che ne faciliterebbe l'applicazione.

Contro

- ▶ È dubbio che l'obbligo di divulgazione delle informazioni e la presunzione di causalità contenuti nella direttiva - che comportano un'inversione dell'onere della prova - possano basarsi sull'articolo 114 del TFUE, in quanto non si prevede che tali pratiche possano avere alcun effetto positivo sul mercato interno.
- ▶ L'obbligo di divulgazione degli elementi di prova interferisce in modo squilibrato con i diritti sovrani degli Stati membri, dal momento che molti Stati membri non esistono tali meccanismi giuridici e violerebbe quindi gli esistenti principi di parità processuale, dal momento che solo l'imputato potrebbe essere obbligato a divulgare le prove.
- ▶ In alcuni casi, il nesso causale tra la colpa dell'imputato ed il risultato del sistema di IA risulta di tipo presunto. L'onere della prova è molto elevato se l'imputato vuole dimostrare che questa presunzione non si applica.

Competenza [Si veda nella versione estesa A.2, A.3, B.3]

Proposta della Commissione europea (CE) : Gli obblighi di divulgazione degli elementi di prova nonché dei sistemi facilitati rispetto all'onere della prova, dovrebbero essere introdotti, per i procedimenti di risarcimento danni relativi alla responsabilità dell'IA, basandoli sull'art. 114 TFUE.



Valutazione CEP: È dubbio che l'imposizione di un obbligo di divulgazione e di regole legate all'onere della prova nei procedimenti per responsabilità civile in materia di IA abbiano anche un effetto positivo sul mercato interno. Tali norme, infatti, non avrebbero un impatto sulla commerciabilità dei prodotti di IA, né la loro standardizzazione contribuirebbe all'eliminazione di distorsioni significative della concorrenza.

Ambito di applicazione [Si veda nella versione estesa A.1]

Proposta della Commissione: La Commissione propone una direttiva contenente solo norme sull'onere della prova e sulla divulgazione degli elementi di prova, sotto forma di armonizzazione mirata.



Valutazione CEP: È opportuno che la direttiva lasci agli Stati membri questioni quali la tipologia di danni risarcibili o la definizione di causalità, senza vietare loro di andare oltre, ma limitandosi a prevedere dei requisiti minimi.

Obbligo di divulgazione [Si veda nella versione estesa A.2]

Proposta della Commissione: I tribunali possono ordinare a determinate persone di divulgare elementi di prova rilevanti in loro possesso relative a un sistema di IA ad alto rischio sospettato di aver causato un danno, a condizione che l'attore o il potenziale attore abbia presentato fatti e prove che dimostrino sufficientemente la plausibilità della sua richiesta di risarcimento. Se un convenuto viola l'obbligo di divulgazione, il giudice nazionale presumerà che abbia violato il suo dovere di diligenza in relazione alla gestione del sistema di IA.



Valutazione cep: L'obbligo di divulgazione può aiutare a evitare cause legali senza prospettive. Tuttavia, interferisce anche in modo sproporzionato con i diritti sovrani di diversi Stati membri, poiché molti di essi non prevedono proceduralmente tali obblighi. Dovrebbe essere lasciato agli Stati membri il compito di decidere le conseguenze di una violazione dell'obbligo di divulgazione e di chiarire quando una richiesta di risarcimento è plausibile. L'obbligo di divulgazione viola anche il principio della parità processuale tra le parti, poiché solo il convenuto può essere obbligato a divulgare le prove.

Presunzione di causalità [Si veda nella versione estesa A.3]

Proposta della Commissione: Si presume che il convenuto sia responsabile dell'esito del sistema di IA se

- il convenuto ha violato un obbligo di diligenza, il cui scopo è quello di prevenire il danno,
- date le circostanze del caso, si può ragionevolmente presumere che la colpa abbia influito sul risultato del sistema di IA, e
- l'attore ha dimostrato che il comportamento del sistema di intelligenza artificiale ha causato il danno.



Valutazione cep: La presunzione di causalità è appropriata in considerazione della complessità e della mancanza di trasparenza dei sistemi di IA. Le condizioni per la sua applicazione sono appropriate al fine di consentire l'uguaglianza procedurale da un lato e di prevenire applicazioni futili dall'altro.

Eccezione alla presunzione di causalità [Si veda nella versione estesa A.3]

Proposta della Commissione: La presunzione di causalità non si applica, tra l'altro, ai sistemi di IA ad alto rischio se il convenuto dimostra che l'attore ha accesso a prove e competenze sufficienti, in condizioni ragionevoli, per dimostrare il nesso causale.



Valutazione cep: Fornire queste prove può rappresentare per l'imputato un onere molto elevato. Senza quanto meno il diritto di richiedere la divulgazione degli elementi di prova, l'onere della prova non risulterebbe ripartito correttamente e non è assolutamente chiaro quando le condizioni siano giustificabili e le prove e la perizia siano sufficienti.

Coerenza con la legge sull'IA [Si veda nella versione estesa A.1, A.2, A.3]

Proposta della Commissione: La direttiva fa riferimento in molti punti alle definizioni della proposta generale di "legge" sull'IA, ad esempio il termine "sistema di IA".



Valutazione cep: È positivo che la direttiva sia molto in linea con la proposta di Regolamento sull'IA. Ciò garantisce che i due atti giuridici utilizzino una terminologia uniforme. Ciò faciliterà l'applicazione della normativa stessa.